

Civile Ord. Sez. L Num. 10131 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO
Data pubblicazione: 26/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 18289-2012 proposto da:

_____)
_____, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
_____)
presso lo studio dell'avvocato _____)
_____, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;

- ricorrenti -

2017

4088

contro

elettivamente domiciliati in ROMA,
_____, presso lo studio dell'avvocato _____

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

VK



che li rappresenta e difende giusta delega
in atti;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 394/2012 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 08/02/2012 r.g.n.7967/2009

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE

VISTI gli atti e sentito il consigliere relatore;

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 394 in data 20 gennaio - 8 febbraio 2012 rigettava il gravame interposto da _____, avverso la pronuncia del locale giudice del lavoro n. 15247 del sette ottobre 2008, che, accogliendo parzialmente le domande proposte da _____

ha dichiarato il diritto di costoro al calcolo degli scatti di anzianità relativi al periodo successivo alle loro formali assunzioni da parte di RFI (da 01-11-04), dovendo computarsi l'anzianità di servizio maturata a far data, rispettivamente, dal 16 luglio 1995, dal 26 giugno 1995 e dal 26 giugno 1995, condannando, quindi, la società convenuta - poi appellante, al pagamento del corrispettivo maturato, sempre a titolo di scatti di anzianità, però con decorrenza soltanto dal primo novembre 2004, in relazione dunque all'anzianità maturata nel corso dei pregressi rapporti di lavoro, instaurati con una impresa appaltatrice del servizio di custodia di passaggi a livello per conto di _____, in relazione ai quali con distinta pronuncia era stata accertata la violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e, per l'effetto, l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con la società appaltante;

che la Corte capitolina, in particolare, aveva ritenuto la correttezza dell'interpretazione dei verbali di conciliazione operata dal giudice di primo grado, perché conforme al tenore letterale degli accordi transattivi e al criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ., laddove, poi, diversamente opinando sarebbe risultata priva di qualsiasi rilievo ed effetto la clausola, con la quale la società aveva dichiarato di "*fare formale acquiescenza alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, riconoscendo l'esistenza del rapporto di lavoro secondo la decorrenza dalla citata data indicata in sentenza*" [tale conclusione corrispondeva all'impegno assunto dalla società di riconoscere ai lavoratori, quale anzianità "*convenzionale*", il periodo lavorativo maturato presso l'impresa appaltatrice. D'altra parte, anche dalle note della Direzione del Personale in data 31 gennaio 2005 e della Direzione Compartimentale in data 7 febbraio 2005 della _____, risultava espressamente che la decorrenza giuridica dei singoli rapporti era quella stabilita nelle relative sentenze. Anche nella successiva nota della Direzione del Personale in data 2 maggio 2005 si ammetteva, in sostanza, l'avvenuto riconoscimento, per effetto delle conciliazioni in oggetto, di una anzianità "*convenzionale*" che gli atti transattivi - nella loro ampia formulazione - non limitavano al profilo contributivo e previdenziale, espressamente indicato nella nota stessa. In sintesi, la Corte territoriale condivideva l'interpretazione, secondo cui le conciliazioni, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo antecedente alla loro formale assunzione da parte di _____ non precludevano il diritto di avvalersi della suddetta anzianità convenzionale al fine del computo degli scatti di anzianità maturati successivamente alla sottoscrizione delle conciliazioni in virtù delle quali i diretti interessati erano stati poi assunti dalla società appellante con una successiva decorrenza. Inoltre, l'anzidetta interpretazione era l'unica ad essere conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 maggio 2004, n. 9060, ma v. pure Cass. 1 settembre 2003, n. 12756) secondo cui: "*l'anzianità di servizio non è uno status o un*

elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti. Essa, pertanto, come non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, così non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano e può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale"];

che avverso la pronuncia di appello n. 394/12 ha proposto ricorso per cassazione con due motivi , come da atto in data 25/26 luglio 2012, cui hanno resistito

... mediante controricorso del 4 settembre 2012;

che entrambe le parti hanno depositato anche memorie illustrative, previ rituali e tempestivi avvisi per l'adunanza in camera di consiglio fissata al 19 ottobre 2017;

CONSIDERATO

che, in via preliminare, appare rituale il suddetto controricorso, poiché in base a consolidato e condiviso orientamento di questa Corte il controricorso ha la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, sicché ai fini della relativa ammissibilità è sufficiente che contenga, ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ. (richiamato dall'art. 370 c.p.c., comma 2), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente, non essendo necessario che in esso sia contenuta l'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo al riguardo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale (vedi per tutte: Cass. 11 giugno 2004, n. 11160; Cass. 8 gennaio 2010, n. 78; Cass. 20 aprile 2012, n. 6222), laddove nella specie il controricorso dei lavoratori è del tutto conforme al succitato principio, in quanto contiene, oltre che l'esposizione sommaria dei fatti, una chiara esposizione delle ragioni per le quali si sostiene che ognuno dei due motivi del ricorso avversario sia da respingere;

che, poi, con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione, errata e falsa applicazione dell'art. 2113 cod. civ., anche in relazione agli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., nonché in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, riguardante l'eccezione di tardività dell'impugnazione dei verbali di conciliazione e la conseguente decadenza degli attori (la società sostiene che i lavoratori hanno manifestato la volontà di impugnare i verbali di conciliazione con l'invio delle lettere raccomandate alla Direzione provinciale del lavoro di Roma, contenenti la richiesta di convocazione delle parti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Tale invio è avvenuto molto dopo

la scadenza del termine semestrale previsto a pena di decadenza dall'art. 2113 cod. civ., comma 2, per l'impugnazione delle rinunzie e transazioni. Comunque, anche nel merito, le azioni intraprese dai lavoratori sarebbero inammissibili e/o improponibili, in considerazione del contenuto dei verbali di conciliazione, oltretutto stilati in sede sindacale, a maggior garanzia dei lavoratori stessi); che con il secondo motivo si denunciano, in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché dell'art. 116 cod. proc. civ., ed inoltre, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (si sostiene che la Corte d'Appello, a causa del mancato esame dei documenti con valenza probatoria prodotti in giudizio, ha applicato in modo sbagliato gli artt. 1362 e 1363 cod. civ., interpretando male la volontà delle parti e, in particolare, la nota del 2 maggio 2005, con la quale la società ha chiarito quali dovevano essere gli effetti della decorrenza giuridica indicata nelle sentenze di condanna, precisando che la decorrenza dell'anzianità di servizio partiva dalla data del verbale di conciliazione. Infatti, sottoscrivendo i suddetti verbali, i lavoratori non avrebbero rinunciato all'anzianità di servizio, poi rivendicata, ma a tutti gli effetti sostanziali della sentenza loro favorevole, cioè al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo pregresso all'assunzione, con conseguente rinuncia a tutti i diritti nascenti dal rapporto di lavoro stesso. La Corte distrettuale, dunque, sarebbe pervenuta ad una diversa soluzione sulla base di un superficiale e parziale esame delle risultanze probatorie, di cui non era stata fornita adeguata giustificazione);

che, in relazione al primo motivo, la censura appare inconferente, poiché l'eccezione di decadenza risulta comunque esaminata e quindi decisa dalla Corte capitolina (cfr. pagg. 3, ultimo cpv., e 5 della sentenza d'appello qui impugnata, laddove in sintesi si dava atto di quanto sul punto deciso in prime cure dal giudice adito, il quale, pur ritenendo fondata l'eccezione d'inammissibilità della domanda di nullità, parziale, della conciliazione, per le ragioni indicate, ritenute sottratte all'impugnativa ex art. 2113 co. 4 c.c., tuttavia aveva osservato che la domanda di parte attrice si fondava, altresì, su di una diversa interpretazione dei verbali di conciliazione, però in senso contrario a quanto sul punto opinato da parte datoriale, sicché, proprio alla stregua di quanto convenuto in sede di conciliazione,

risultavano fondate le pretese creditorie azionate circa l'obbligo della società di riconoscere l'anzianità pregressa maturata, interpretazione quindi più che motivatamente condivisa dalla Corte di merito. Di conseguenza, non poteva dirsi precluso il diritto di avvalersi dell'anzianità convenzionale, nei sensi ivi precisati, *al fine del computo degli scatti di anzianità per maturati successivamente alla sottoscrizione dell'accordo*, o meglio, più precisamente, dal primo novembre 2004 in avanti);

che, invero, le anzidette ed ulteriori doglianze sono state già in varie precedenti occasioni disattese, mediante condivisibili argomentazioni, da questa Corte, giusta le pronunce n. 12227 del 28/02 - 20/05/2013, n. 17067 in data 18 maggio - 11 agosto 2016, n. 17098/16, n. 9909 del 24 febbraio - 13 maggio 2016, n. 18408/ 19 maggio - 20 settembre 2016 e n. 13984/ 28 settembre 2016 - sei giugno 2017, alle quali, integralmente e per brevità nonché per evitare inutili sovrapposizioni (attesa la natura di *ordinanza* di questo provvedimento, ex art. 375 c.p.c., ultimo comma, aggiunto dall'art. 1-bis, co. 1, lett. a), n. 2), d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv., con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 - v. altresì la *succinta* motivazione richiesta a norma dell'art. 134 c.p.c.), dunque si rimanda, trattandosi di casi pressoché identici a quelli oggetto di questo procedimento e per cui non si rinvengono nuovi e rilevanti nonché convincenti elementi o motivazioni, tali da poter giustificare difformità dal precedente, ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in materia [*in breve, la gravata pronuncia ha - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - accertato che nei suddetti verbali di conciliazione la società oggi ricorrente ha fatto formale acquiescenza alle pronunce giurisdizionali che avevano accertato l'esistenza d'un rapporto di lavoro fra le parti con le decorrenze in esse indicate, escludendo che tali decorrenze siano state limitate alla mera regolarizzazione contributivo-previdenziale. Del tutto logica, quindi, è l'interpretazione dei verbali di conciliazione in oggetto effettuata dalla Corte d'appello, nel senso che essi, pur precludendo ai lavoratori la possibilità di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base alla anzianità pregressa nel periodo anteriore alla formale assunzione da parte di , non impedisce loro di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento delle conciliazioni. Tale*

soluzione è, poi, conforme al principio secondo cui l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità). Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi che siano];

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al rimborso delle relative spese;

P.Q.M.

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali ed in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv

difensore anticipatario costituitosi per i controricorrenti. -----